

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIEGBERT ALBER

presentate il 10 dicembre 2002¹

I — Introduzione

1. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale il Verwaltungsgerichtshof austriaco ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione relativa all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro² (in prosieguo: la «direttiva 76/207»). Con tale questione si chiede se l'obbligo di garantire ad una persona la possibilità di far valere in giudizio i propri diritti che ritenga lesi sotto il profilo del principio della parità di trattamento sia sufficientemente soddisfatto quando l'unico giudice competente a pronunciarsi al riguardo sia il Verwaltungsgerichtshof, quale giudice di cassazione e, quindi, giudice di sola legittimità.

risarcimento del danno, secondo le modalità previste dal Bundesgleichbehandlungsgesetz (legge federale austriaca sulla parità di trattamento; in prosieguo: il «B-GBG»), dinanzi alle autorità amministrative ed al Verwaltungsgerichtshof, aveva anche avviato un'azione di responsabilità generale dello Stato e dell'amministrazione dinanzi ai giudici civili, chiedendo il risarcimento del danno causato dalla trasposizione assertivamente insufficiente delle disposizioni di diritto comunitario di cui all'art. 2, n. 4, della direttiva 76/207. I giudici civili affermavano in tre gradi di giudizio la propria competenza, osservando che, in linea di principio, può sussistere il diritto al risarcimento del danno riconducibile alla responsabilità dello Stato o dell'amministrazione per la mancata applicazione del principio della parità di trattamento, ma negando, nel caso di specie, il ricorrere dei relativi presupposti.

2. Nel caso in esame il ricorrente nella causa principale (in prosieguo: il «ricorrente») — al quale, in occasione di una promozione, era stata preferita una donna —, oltre ad aver avviato l'azione per il

3. In considerazione dell'esperibilità di questo ulteriore rimedio dinanzi ai giudici civili in più gradi di giudizio, che potrebbe già rispondere ai requisiti di cui all'art. 6 della menzionata direttiva, ci si chiede se la domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof, il quale presuppone la propria competenza esclusiva, sia ammissibile.

1 — Lingua originale: il tedesco.

2 — GU L 39, pag. 40.

II — Contesto normativo

B — *La normativa nazionale*

A — *Il diritto comunitario*

6. L'art. 3 del B-GBG austriaco (nella versione vigente *ratione temporis*) dispone che:

4. L'art. 3, n. 1, della direttiva 76/207 così recita:

«Nessuno può essere discriminato, direttamente o indirettamente, in ragione del sesso nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di formazione ai sensi dell'art. 1, n. 1, in particolare

«L'applicazione del principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale».

1.- 4. (...)

5. Nell'ambito della progressione di carriera, in particolare in caso di promozioni e di assegnazione ad impieghi (funzioni) meglio retribuiti (...).

5. L'art. 6 della direttiva 76/207 dispone che:

7. L'art. 15, n. 1, del B-GBG così recita:

«Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengono lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti».

«Se un impiego (funzione) non viene attribuito ad una pubblica dipendente od a un pubblico dipendente a causa di una violazione, da parte del Bund [Stato federale], del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3, punto 5, il Bund è tenuto al risarcimento del danno».

8. L'art. 19, n. 2, del B-GBG dispone che:

«I diritti che le pubbliche dipendenti o i pubblici dipendenti derivano ai sensi dell'art. 15 (...) nei confronti del Bund devono essere fatti valere (...) presentando un'istanza presso l'amministrazione per essi competente (...)».

III — Fatti e causa principale

9. Il ricorrente è giudice presso l'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale competente in materia previdenziale e del lavoro di Vienna). In una duplice occasione si candidava per l'assegnazione di un posto in organico presso l'Oberlandesgericht Wien (Corte d'appello di Vienna). Per effetto di un sistema di quote riservate per la promozione delle donne gli venivano preferite in entrambi i casi due concorrenti più giovani, sia per età sia per anzianità di servizio.

10. In esito alle relative decisioni il ricorrente avviava un'azione per responsabilità generale dello Stato e dell'amministrazione dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna), al fine di ottenere il risarcimento del presunto danno subito, derivante dal fatto che nella decisione relativa alla promozione non si sarebbe tenuto conto di una serie di elementi inerenti alla sua persona. Tanto il Landesgericht quanto l'Oberlandesgericht Wien, in qualità giudice d'appello, afferma-

vano l'ammissibilità dell'azione civile, respingendo peraltro la domanda perché infondata. Nell'ultimo grado di giudizio l'Oberster Gerichtshof (Suprema Corte, in prosieguo: l'«OGH»), in qualità di giudice di legittimità, respingeva invero la domanda perché infondata, osservando peraltro nella propria decisione che spettava sempre al giudice civile pronunciarsi sull'azione di risarcimento del danno fondata sulla legge sulla responsabilità dell'amministrazione (Amtshaftungsgesetz) ovvero sui principi della responsabilità dello Stato, azione garantita (per analogia) dall'art. 23 del Bundes-Verfassungsgesetz (Costituzione federale austriaca). Le disposizioni di cui agli artt. 15 e 19 del B-GBG non potrebbero escludere tali — più estesi — diritti né interamente né parzialmente.

11. Nella verifica della sussistenza della responsabilità dello Stato l'OGH, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sul principio di diritto comunitario della parità di trattamento sancito dalla direttiva 76/207³, concludeva nel senso che la misura austriaca di sostegno per le donne, in mancanza di una clausola di riserva, fosse in contrasto con il diritto comunitario. L'OGH negava peraltro il diritto al risarcimento del danno del ricorrente, non sussistendo il necessario nesso causale tra la violazione del diritto e i presunti danni. Il sig. Schneider non avrebbe addotto alcuna circostanza che, in presenza di una clausola di riserva e di una decisione sulla scelta del candidato trasparente e verificabile a posteriori, avrebbe dovuto essere considerata a suo favore.

3 — Sentenze 17 ottobre 1995, causa C-450/93, Kalanke (Racc. pag. I-3051); 11 novembre 1997, causa C-409/95, Marschall (Racc. pag. I-6363); 28 marzo 2000, causa C-158/97, Badeck e a. (Racc. pag. I-1875), e 6 luglio 2000, causa C-407/98, Abrahamsson (Racc. pag. I-5539).

12. Il ricorrente, oltre ad avviare l'azione civile, si rivolgeva anche, con lettera 11 gennaio 1999, all'amministrazione competente, vale a dire il Ministro federale della giustizia, chiedendo il risarcimento del danno subito per il fatto di non essere stato nominato giudice dell'Oberlandesgericht Wien a seguito di una discriminazione. Il ricorrente impugnava dinanzi al Verwaltungsgerichtshof la decisione del Ministro di rigetto di tale richiesta, sostenendo, a fondamento della presunta illegittimità della decisione, in particolare che, ai sensi dell'art. 19 del B-GBG, si troverebbe costretto a richiedere il risarcimento del danno alla stessa autorità che lo avrebbe danneggiato. Inoltre, il sindacato giurisdizionale effettuato dal Verwaltungsgerichtshof su siffatte decisioni non risponderebbe all'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva, poiché al detto giudice, quale giudice di legittimità, resterebbe precluso «il sindacato sulla valutazione della prova», sicché l'accertamento dei fatti sarebbe lasciato in via esclusiva all'amministrazione.

IV — Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

13. Il Verwaltungsgerichtshof dubita della compatibilità della propria limitata competenza con la normativa comunitaria e ha posto pertanto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 6 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda

l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che la possibilità, prescritta da tale articolo, di far valere i propri diritti per via giudiziaria (nel caso in esame un'azione di risarcimento danni), non è sufficientemente attuata per il fatto che è previsto il solo ricorso al Verwaltungsgerichtshof austriaco, considerate le sue competenze limitate alle questioni di diritto (solo quelle di una corte di cassazione senza riesame dei fatti)».

14. Il governo austriaco e la Commissione hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

15. La Corte di giustizia ha posto quesiti scritti ai soggetti partecipanti al procedimento.

Al governo austriaco è stato chiesto di rispondere al seguente quesito:

Quale nesso sussista tra l'azione di responsabilità dello Stato e dell'amministrazione dinanzi al Landesgericht e l'impugnazione della decisione del Ministro federale della Giustizia dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, proposta dal sig. Schneider nella specie.

Alla Commissione si è chiesto di rispondere ai seguenti quesiti:

- 1) Se nelle controversie in cui vengano esaminate unicamente questioni di legittimità siano soddisfatti i requisiti fissati dalla direttiva 97/80 con riguardo all'onere della prova.
- 2) Se un procedimento di ricorso amministrativo del genere di quello oggetto della causa principale ricada nella sfera di applicazione della direttiva 97/80. In caso affermativo, se la direttiva sia applicabile al procedimento di cui trattasi in considerazione del fatto che la decisione del Ministro della Giustizia impugnata nella specie sia stata emanata anteriormente alla scadenza del termine fissato per la trasposizione della direttiva.

materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali, fermo restando, tuttavia, che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva dei detti diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie, tenendo conto dei principi dell'equivalenza e di effettività. La difesa di tali principi e la garanzia di una tutela giurisdizionale potrebbe essere assicurata solo da un procedimento di controllo giurisdizionale che consenta ai giudici nazionali competenti di sostituire la loro valutazione degli elementi di fatto a quella delle autorità amministrative competenti. Poiché anche il giudice comunitario — come si evince dalla sentenza Upjohn — si limita ad esaminare l'esattezza sostanziale dei fatti e le qualificazioni giuridiche che le autorità comunitarie ne hanno desunto e, in particolare, se l'operato di queste ultime non sia inficiato da errore manifesto o sviamento di potere, il diritto comunitario non imporrebbe in casi analoghi un ulteriore sindacato giurisdizionale da parte dei giudici nazionali.

V — Argomenti delle parti

1. *Governo austriaco*

16. Il governo austriaco sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte⁴, in mancanza di disciplina comunitaria in

17. Dal momento che anche la stessa direttiva 76/207 contemplerebbe la possibilità di adire preventivamente altre autorità competenti, il sistema prescelto dal legislatore austriaco, che prevede un sindacato giurisdizionale del procedimento amministrativo operato dal solo Verwaltungsgerichtshof, sarebbe conseguentemente conforme a quanto disposto dal diritto comunitario.

18. Inoltre, i giudici civili competenti a pronunciarsi sulle domande fondate sulla responsabilità dell'amministrazione e dello

4 — Sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4961, punto 40), 21 gennaio 1999, causa C-120/97, Upjohn (Racc. pag. I-223, punti 32-35).

Stato godrebbero sempre di un potere di cognizione pieno. Tali giudici non sarebbero vincolati alla decisione dell'autorità amministrativa, come parimenti insussistente sarebbe un vincolo in senso opposto. Il diritto al risarcimento del danno riconosciuto nell'ambito del rimedio amministrativo ai sensi dell'art. 15 B-GBG inciderebbe solo in senso limitativo sulla domanda risarcitoria dedotta dinanzi ai giudici civili, poiché, sotto tal profilo, il danno non sussisterebbe.

19. Il governo austriaco ritiene, in conclusione, che l'art. 6 della direttiva 76/207 sia da interpretare nel senso che il sindacato esercitato dal Verwaltungsgerichtshof sulle decisioni dell'autorità amministrativa costituisca sufficiente attuazione del principio secondo cui deve essere garantita la possibilità di far valere i propri diritti in sede giurisdizionale.

2. La Commissione

20. Nelle proprie osservazioni scritte la Commissione esprime dubbi in ordine alla necessità del rinvio pregiudiziale sotto un duplice profilo. In primo luogo, le restrizioni esistenti nel procedimento contenzioso amministrativo resterebbero eventualmente irrilevanti, se l'azione di responsabilità dell'amministrazione e dello Stato, parallelamente avviata dal sig. Schneider dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen (Tribunale civile) di Vienna, offre la possibilità di ottenere un sindacato completo, in fatto e

in diritto, sulla decisione del Ministro federale della Giustizia. In secondo luogo, il caso di specie sembrerebbe vertere, sostanzialmente, su una questione di diritto, vale a dire se la clausola di riserva, postulata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁵ in caso di quote riservate alle donne, imponga di prendere in considerazione, oltre ad una migliore idoneità, anche altre circostanze particolari inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile.

21. All'udienza la Commissione, richiamandosi alla risposta del governo austriaco al quesito posto dalla Corte e alla sentenza, ad essa allegata, pronunciata dall'OGH nel parallelo procedimento civile, ha sostenuto che l'azione di responsabilità dell'amministrazione e dello Stato risponderebbe a tutti i requisiti processuali che, secondo il diritto comunitario, devono ricorrere in un procedimento giurisdizionale vertente su discriminazioni in base al sesso. Pertanto, a parere della Commissione, le perplessità espresse in merito alla ricevibilità del rinvio pregiudiziale si sarebbero trasformate in certezza della sua irricevibilità.

22. Solamente nell'ipotesi in cui la Corte non dovesse accogliere tale tesi, il rappresentante della Commissione si è richiamato alle ulteriori considerazioni contenute nelle osservazioni scritte della Commissione, che possono essere così sintetizzate: il principio dell'effetto utile del diritto comunitario imporrebbe, pur in assenza di una specifica disposizione come quella di cui all'art. 6 della direttiva 76/207, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai diritti

5 — Sentenze Marshall (cit. supra, nota 3), Badeck e a. (cit. supra, nota 3), e Abrahamsson (cit. supra, nota 3).

riconosciuti dall'ordinamento comunitario. La disciplina austriaca in materia di procedimento contenzioso amministrativo non risponderebbe a tali requisiti, considerato che al Verwaltungsgerichtshof non sarebbe consentito accertare e valutare tutti i fatti e correggere i relativi errori commessi dall'amministrazione. Tale lacuna nella tutela giurisdizionale risulterebbe particolarmente evidente nel fatto che l'autorità dell'amministrazione cui spetta la decisione sarebbe al tempo stesso competente a pronunciarsi sull'opposizione proposta avverso la propria decisione.

23. In particolare la lettura congiunta con la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso⁶, dimostrerebbe che una tutela effettiva dei diritti sarebbe garantita solo qualora il Tribunale potesse apprezzare pienamente tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione. L'art. 4, n. 1, della direttiva 97/80, nel prevedere che gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento, presupporrebbe che la parte convenuta non solo debba poter esporre dinanzi al giudice la corretta applicazione del diritto, bensì che abbia anche dovuto poter dedurre in giudizio tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione e che il giudice abbia potuto averne piena cognizione. Ciò si evincerebbe, in particolare, dall'art. 4, n. 3, poiché, a termini di detta disposizione, gli Stati membri possono derogare a quanto disposto al precedente n.1 solo se l'istruzione dei fatti spetti esclusivamente all'organo giurisdizionale. Il riferimento ai fatti nella detta disposi-

zione chiarirebbe che il sindacato del giudice non dovrebbe aver luogo solo in diritto, bensì estendersi anche ad una verifica del corretto accertamento ed apprezzamento dei fatti.

24. Nella risposta ai quesiti posti dalla Corte di Giustizia, la Commissione sostiene che il Ministro federale della Giustizia non potrebbe essere del resto considerato quale altro «organo competente» ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 97/80, dal momento che egli stesso sarebbe responsabile del procedimento di promozione contestato. Quanto all'applicabilità della direttiva, la Commissione ritiene decisiva la circostanza che, alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, il caso del ricorrente non fosse stato ancora definitivamente deciso.

25. La Commissione ritiene pertanto che l'art. 6 della direttiva 76/207 e l'art. 4 della direttiva 97/80 vadano interpretati nel senso che l'obbligo ivi contenuto, di garantire una tutela giurisdizionale effettiva in caso di una presunta discriminazione basata sul sesso, non solo dovrebbe consentire al giudice adito di verificare se il diritto di cui trattasi sia stato correttamente interpretato ed applicato dall'autorità legittimata a decidere, ma anche se tutte le circostanze di fatto a tal fine rilevanti siano state correttamente accertate e adeguatamente valutate.

6 — GU 1998, L 14, pag. 6.

VI — Analisi giuridica

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

26. Nel caso in esame si pone anzitutto la questione se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile. Nelle proprie osservazioni scritte la Commissione aveva già esposto determinati dubbi in proposito. Nell'ambito del presente procedimento la Corte è stata resa edotta dei termini del problema ovvero delle circostanze che ne consentono una valutazione solo tramite le risposte del governo austriaco ai quesiti ad esso posti dalla Corte stessa.

27. Il governo austriaco, in risposta ai relativi quesiti posti dalla Corte da un canto ha sostenuto che, fundamentalmente, le decisioni in questione delle suddette autorità non spiegano un'efficacia vincolante l'una verso l'altra e, dall'altro, ha accluso e chiarito la sentenza dell'Oberster Gerichtshof, che doveva statuire in ultimo grado nel procedimento per responsabilità dello Stato.

28. Da tale sentenza si evince che i giudici civili competenti, nell'esame dell'azione di responsabilità dell'amministrazione e dello Stato dinanzi ad essi avviata, hanno attentamente analizzato la sussistenza di una

violazione del principio di parità di trattamento ai sensi della direttiva 76/207, sia in punto di fatto, con riguardo ai motivi personali dedotti dal ricorrente, sia in diritto, in considerazione dell'ampia giurisprudenza della Corte relativa al principio di parità di trattamento. Sotto il profilo sostanziale, tanto l'azione di responsabilità dell'amministrazione e dello Stato, quanto quella fondata sull'art. 15 B-GBG mirano, in concreto, ad ottenere il risarcimento del danno subito nell'avanzamento di carriera per effetto della violazione del principio della parità di trattamento, anche se nell'azione di responsabilità dell'amministrazione e dello Stato la pretesa violazione di legge debba essere ricercata nell'assetto normativo nazionale, incompatibile con il diritto comunitario, mentre nel procedimento dinanzi al Verwaltungsgerichtshof la pretesa illegittimità della decisione del Ministro federale della giustizia costituisce l'oggetto del procedimento. Dal B-GBG non si evince alcuna esclusione espressa di altre azioni risarcitorie. Parimenti, l'Oberster Gerichtshof austriaco, quale supremo giudice civile nazionale, ha dichiarato con decisione definitiva che l'art. 15 B-GBG non esclude le ulteriori azioni risarcitorie costituzionalmente garantite risultanti dall'Amtshaftungsgesetz (legge sulla responsabilità della pubblica amministrazione), ovvero fondate sulla responsabilità dello Stato. Sebbene si tratti, sotto il profilo formale, di due azioni risarcitorie diverse, entrambe sono dirette, in definitiva, ad ottenere una compensazione economica per il mancato incremento della retribuzione.

29. Si deve quindi ritenere che, quantomeno nel periodo in questione ed in presenza delle circostanze del caso di specie, il ricorrente disponesse della possibilità di

avviare l'azione risarcitoria parallelamente tanto dinanzi al giudice civile quanto dinanzi a quello amministrativo.

sull'interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a statuire¹⁰.

30. In ordine alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale la Corte ha affermato con costante giurisprudenza che il procedimento pregiudiziale di cui all'art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra la Corte ed i giudici nazionali⁷.

31. È pur vero che, nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte contemplata dall'art. 234 CE la Corte statuisce in via pregiudiziale senza che, in via di principio, debba chiedersi quali siano le circostanze in cui i giudici nazionali hanno dovuto sottoporle le questioni e si propongono di applicare le disposizioni di diritto comunitario che le hanno chiesto di interpretare⁸. In via di principio, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte⁹. Qualora tali questioni vertano

32. La Corte non può peraltro statuire su una questione pregiudiziale qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario, chiesta da un giudice nazionale, non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica¹¹. Nella sentenza Meilicke¹² la Corte ha rilevato al riguardo che

«spetta a lei esaminare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia degli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche».

7 — Sentenze 1° dicembre 1965, causa 16/65, Schwarze (Racc. pag. 909); 25 giugno 1992, causa C-147/91, Ferrer Laderer (Racc. pag. I-4097, punto 6), e 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke (Racc. pag. I-4871, punto 22).

8 — Sentenza 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher (Racc. pag. I-4003, punto 22).

9 — Sentenze 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92, C-335/92, Eurico Italia e a. (Racc. pag. I-711, punto 17); 26 ottobre 1994, causa C-143/94, Furlanis (Racc. 1995, pag. I-3633, punto 12), e 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI (Racc. pag. I-4693, punto 15).

10 — Sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme e a. (Racc. pag. I-2971, punto 10).

11 — Ordinanza 25 maggio 1998, causa C-361/97, Rouhollah Nour (Racc. pag. I-3101).

12 — Cit. supra, nota 7 (punto 25), con richiamo alla sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045, punti 18-21).

33. Le disposizioni austriache garantiscono — a prescindere dal tenore della questione pregiudiziale — che colui che si ritenga leso dalla mancata applicazione alla propria persona del principio di parità di trattamento ai sensi della direttiva 76/207 possa far valere in giudizio i propri diritti, come postulato dall'art. 6 della direttiva medesima. Da tale disposizione non è dato desumere, in tale contesto, che il giudice possa essere unicamente quello amministrativo. Tanto meno si può dubitare del fatto che i giudici civili austriaci, dal Landesgericht sino all'Oberster Gerichtshof, possiedano carattere giurisdizionale conformemente ai criteri¹³ elaborati in relazione all'art. 234 CE.

34. La possibilità, postulata dall'art. 6 della direttiva 76/207, di far valere in giudizio i propri diritti è pertanto garantita in Austria mediante l'azione di responsabilità dell'amministrazione e dello Stato che deve essere proposta dinanzi al giudice civile. Sotto il profilo del diritto comunitario, resta irrilevante al riguardo se, accanto a tale azione, sussista un altro rimedio per poter far valere una violazione del principio di parità di trattamento e se tale rimedio, di per sé considerato, risponda ai requisiti di un'effettiva tutela giurisdizionale. È sufficiente *una* possibilità di tutela giurisdizionale effettiva.

35. La presente questione pregiudiziale è pertanto ipotetica, in quanto in essa si afferma che la possibilità di proporre azione giudiziaria di risarcimento del danno derivante dalla mancata applicazione del principio di parità di trattamento sarebbe garantita *unicamente* dal Verwaltungsgerichtshof austriaco. Come precedentemente illustrato, l'ordinamento giuridico austriaco offre — mediante le disposizioni dell'Amthftungsgesetz ed i principi di responsabilità dello Stato, la cui applicazione è soggetta, in fatto e in diritto, a sindacato giurisdizionale di triplice grado dinanzi all'autorità giudiziaria civile — un rimedio giuridico con il quale il singolo può far valere in giudizio la mancata applicazione nei suoi confronti del principio di parità di trattamento, così come impone l'art. 6 della direttiva 76/207. Alla luce delle circostanze della specie, la questione relativa a quanto accadrebbe se il sindacato giurisdizionale in merito all'applicazione del principio di parità di trattamento competesse unicamente al Verwaltungsgerichtshof è di natura ipotetica.

36. Ne consegue che la Corte di giustizia non è competente a risolvere la questione pregiudiziale. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere pertanto considerata irricevibile. Conseguentemente, non occorre passare all'esame di ulteriori questioni di carattere sostanziale, quali, ad esempio, l'applicabilità della direttiva 97/80.

13 — Sentenza Dorsch Consult, cit. alla nota 4 (punto 23).

VII — Conclusione

37. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nei termini seguenti:

La domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.